

Il decreto legislativo 102/14 ha introdotto l'obbligo per Grandi Imprese e Imprese a Forte Consumo di Energia Elettrica di effettuare una diagnosi energetica ogni 4 anni.

Per le imprese coinvolte dalla prima scadenza, a suo tempo fissata dal decreto al 5 dicembre 2015, si ripropone pertanto quest'anno l'obbligo normativo.

Il supporto di A.P.I.

PMI Energy, realtà di A.P.I. dedicata all'energia, grazie alla sinergia sviluppata con Edison Energy Solutions SpA, azienda del Gruppo Edison leader del settore dei servizi energetici, è in grado di offrire soluzioni certe, affidabili e innovative a tutte le imprese soggette all'obbligo di diagnosi energetica, nonché alle imprese che, volontariamente, vorranno intraprendere azioni e percorsi di efficienza energetica.

Perché una diagnosi energetica?

L'obbligo di diagnosi si colloca tra le misure introdotte dal decreto legislativo 102/14 (recepimento della direttiva europea 2012/27/UE) per la promozione ed il miglioramento dell'efficienza energetica a livello nazionale.

La diagnosi energetica rappresenta, infatti, per le imprese un utile strumento finalizzato alla conoscenza sistemica dei propri consumi energetici: una "fotografia" delle modalità di consumo e dei flussi energetici permette di individuare le aree meno efficienti e le relative opportunità di miglioramento, sia dal punto di vista tecnico che economico. La diagnosi rappresenta pertanto il punto di partenza fondamentale per intraprendere un percorso di efficientamento energetico adatto alle esigenze della propria impresa.

Diagnosi energetica: modalità di raccolta dati

Le Linee Guida per il Monitoraggio pubblicate dall'ENEA individuano due modalità di approccio percorribili, la prima prevede campagne di misura "spot" dei flussi energetici in periodi rappresentativi dell'andamento annuo complessivo.

La seconda, più strutturata, prevede l'installazione di sistemi di misura permanenti. Questi ultimi, accoppiati a piattaforme digitali di monitoraggio, permetteranno all'impresa di poter avere costantemente a disposizione lo stato dei propri consumi, nonché di poter più agevolmente controllare e apprezzare nel tempo i risultati degli eventuali interventi di efficienza intrapresi a valle della diagnosi.

Altri obblighi e scadenze

Entro la scadenza sopra riportata le diagnosi andranno contestualmente trasmesse all'ENEA (Ente Nazionale Efficienza Energetica) mediante il portale appositamente predisposto.

Entro il 31 marzo di ciascun anno inoltre, secondo quanto previsto al comma 8 dell'articolo 7 del decreto, i soggetti obbligati ad effettuare diagnosi energetiche hanno l'obbligo di comunicare all'ENEA i risparmi di energia conseguiti rispetto al precedente anno (contabilizzati in forma normalizzata, scorporando i risparmi per i quali siano stati riconosciuti certificati bianchi di qualsiasi tipo, e solo per i siti in cui siano stati effettuati interventi di efficienza energetica, anche se esclusi dalla diagnosi per campionamento dei siti industriali).

Per eventuali informazioni e/o approfondimenti, nonché per segnalare esigenze e necessità di

supporto qualora rientranti nelle tipologie di imprese soggette agli obblighi di cui al D.Lgs. 102/2014:

PMI Energy,

telefono: 0267140250

e-mail: pmienergy@pmienergy.it.

Leggi l'editoriale ["Edison: nuova partnership con PMI Energy"](#)

Per approfondimenti:

[D.Lgs. 102/14](#)

[Definizione Grande impresa e Impresa Energivora](#) (ai fini dell'obbligo di diagnosi)

[Linee Guida per il Monitoraggio](#)

[Rendicontazione risparmi](#)

